

Cambio di residenza in tempo reale

A decorrere dal 9 maggio 2012 entreranno in vigore le nuove disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando la nuova modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'Interno, reperibile anche attraverso l'apposita sezione del sito istituzionale, utilizzando una delle modalità appresso indicate:

- a) attraverso lo sportello comunale;
- b) per raccomandata;
- c) per fax;
- d) per via telematica.

Quest'ultima possibilità, come recita la circolare n. 9 del 27.04.2012 del Ministero dell'Interno, è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o, comunque, con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del dichiarante sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Indirizzi ai quali inviare la dichiarazione di residenza:

- direttamente allo sportello anagrafe del Comune;
per posta raccomandata all'indirizzo: Comune di Lodè, Ufficio anagrafe, C/so Villanova 8, 08020 Lodè
- per fax al n. 0784 899627
- per via telematica agli indirizzi:
pec: demografici@pec.comune.lode.nu.it
mail: anaglude@tiscali.it

La dichiarazione di residenza è resa a norma del D.P.R. 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 75, 76 e 77 dello stesso D.P.R., che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. **E' inoltre prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.**

Il nuovo Procedimento dei Cambi di Residenza.

a) Registrazione delle dichiarazioni:

Ai sensi dell'art. 5, c. 3, del d.l. n. 5/2012, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all' art. 13, c. 1, lett. a), b) e c), effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.

Nei casi di presentazione della dichiarazione allo sportello, l'ufficiale d'anagrafe dovrà rilasciare all'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa.

Resta ovviamente fermo l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti di coloro che anziché presentarsi allo sportello inoltrano la comunicazione con le suddette modalità, nonché degli eventuali controinteressati, secondo quanto dispone la sopracitata legge n. 241/1990.

Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall'estero di cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell'iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a questo ultimo i dati forniti dall'interessato. Il comune di provenienza provvederà a sua volta alla cancellazione dell'interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione. Al fine di evitare il prolungarsi di situazioni di doppia iscrizione anagrafica è importante che il comune di provenienza effettui quanto prima tale cancellazione, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte del comune di nuova iscrizione. A partire dal momento di ricezione della comunicazione, il comune di provenienza deve altresì cessare di rilasciare agli interessati la certificazione anagrafica.

b) Accertamento dei requisiti.

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase di accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

Nel caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, viene ripristinata la posizione anagrafica precedente. La stessa norma stabilisce altresì che gli accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, che disciplina l'istituto del silenzio-assenso.

c) Condizioni di ricevibilità della dichiarazione.

Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che il modulo sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso.

Con riguardo ai cittadini stranieri, si osserva che l'art. 5, c. 3, del decreto legge prevede che *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le iscrizioni anagrafiche"*. Per effetto di tale disposizione, l'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.

NORMATIVA:

- art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
- articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- legge n. 241/1990
- D.P.R. 445/2000
- D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989;
- D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989.

MODULISTICA :

- DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO
- DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
- Allegato A Dichiarazione di residenza : documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.
- Allegato B Dichiarazione di residenza : documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.
- Modulo cancellazione

- Modulo residenza

PER INFORMAZIONI:

Servizi Demografici

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

anaglode@tiscali.it

Posta elettronica certificata: demografici@pec.comune.lode.nu.it